

A.G.C. 23 - Ufficio Comunitario Regionale - Deliberazione n. 827 del 30 aprile 2009 - Protocollo d'intesa Regione Campania UNIONCAMERE-CAMPANIA. Adempimenti.

PREMESSO

- che con legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente Disposizioni in materia comunitaria, è stato previsto, all'art. 56 comma 4, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano istituire propri Uffici di collegamento presso le sedi delle Istituzioni dell'U.E.;
- che la Legge regionale n°18/2008 istituisce, tra l'altro, l'Ufficio Comunitario Regionale (UCR) presso le Istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles;
- che la delibera del Consiglio direttivo dell'Unioncamere Campania n°46 del 26 giugno 2008 prevede che l'Unione possa stabilire propri uffici presso sedi dell'Unione europea;
- con lettera n°360 del 25 febbraio 2009, il Sig. Presidente dell'Unioncamere Campania ha chiesto di poter collocare l'Ufficio di Bruxelles del proprio Ente presso la sede della Regione Campania in Belgio;
- che con protocollo d'intesa sottoscritto in data 2 aprile 2009 tra l'Unioncamere Campania e la Regione Campania, è stata individuata la possibilità, da parte dell'Unione, d'utilizzare un locale dell'UCR di Bruxelles quale ufficio dell'Unione;
- che con il medesimo atto, le Amministrazioni stipulanti hanno concordato le modalità circa l'utilizzo dei locali della sede della Regione a tale scopo ed hanno previsto la possibilità di collaborazione circa attività e/o azioni, comuni relative alle materie attinenti alle politiche comunitarie;

CONSIDERATO

- che il Settore "Consulenze Legali e Documentazione" della Avvocatura regionale, con nota prot. n.2009.0314358 del 9/4/2009, ha espresso il parere richiesto ritenendo che " ... *non sussistono particolari rilievi critici* ..." in merito al protocollo stipulato tra le parti ;

RILEVATO

- che il protocollo in argomento ha stabilito oneri ed adempimenti in relazione alle attività e all'utilizzo dei locali dell'UCR di Bruxelles da parte dell'Unioncamere Campania o per l'attuazione di azioni comuni;

RITENUTO, pertanto,

- in considerazione di quanto disciplinato dal predetto Protocollo d'Intesa e delle finalità dello stesso, di dover prendere atto di quanto sottoscritto e, per effetto demandare al Dirigente dell' Ufficio Comunitario Regionale l'adozione degli atti e adempimenti consequenziali derivanti dagli impegni previsti dal Protocollo medesimo

VISTO

- la Legge n°52/96;
- la Legge regionale n°18/2008

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto degli accordi sottoscritti tra l'Unioncamere Campania e la Regione Campania di cui al Protocollo d'Intesa stipulato in data 2 aprile 2009 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Dirigente dell'Ufficio Comunitario Regionale, l'adozione degli atti e adempimenti consequenziali derivanti dagli impegni previsti dal Protocollo medesimo;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio Comunitario Regionale, al Servizio 04 "Ufficio per le Relazioni con il Pubblico" per opportuna conoscenza, al Servizio "Comunicazione Integrata" per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Regione Campania



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE CAMPANIA

E

L'UNIONCAMERE CAMPANIA

**“Per l'utilizzo di un locale dell'Ufficio Comunitario
Regionale della Regione Campania quale Ufficio
dell'Unioncamere Campania a Bruxelles”**

Napoli, 2 aprile 2009

L'anno duemilanove, il giorno 2 del mese di aprile presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale della Campania,
la Regione Campania, con sede in Napoli, via S. Lucia 81, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Antonio Bassolino;
la Unioncamere Campania, con sede in Napoli, Corso Meridionale 58, C.F. 80048280632, rappresentata dal sig. Presidente Cav. Lav. Gaetano Cola;
la Unioncamere Campania (di seguito indicata come Unione) e
la Regione Campania (di seguito indicata come Regione);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n.52 concernente Disposizioni in materia comunitaria, la quale all'art.56 comma 4 prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano istituire propri Uffici di collegamento presso le sedi delle Istituzioni dell'Ue;

VISTA la Legge Regionale nr.18 del 11 dicembre 2008 ad oggetto: "Ufficio Comunitario Regionale";

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Unioncamere Campania nr. 46 del 26 giugno 2008 nella quale si prevede che l'Unione può stabilire propri uffici presso sedi dell'Unione europea;

VISTA la lettera nr. 360 del 25 febbraio 2009 con la quale il Sig. Presidente dell'Unioncamere Campania ha chiesto di poter collocare l'Ufficio di Bruxelles del proprio Ente presso la sede della Regione Campania in Belgio;

PREMESSO CHE

- l'Unione ritiene necessario ottimizzare e razionalizzare l'attività internazionale al fine di consentire una gestione più efficace della presenza dell'Unione stessa in ambito internazionale;
- al fine di un'ottimale organizzazione dell'attività internazionale e dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea appare opportuno assicurare la

disponibilità di locali, a Bruxelles, al fine di garantire il raggiungimento di cui alle predette finalità;

- la Regione tramite l' Ufficio Comunitario Regionale di Bruxelles è disponibile tra l'altro, al fine di ottimizzare i rapporti funzionali con Enti locali della Campania e/o Enti di rilevanza nazionale, possa svolgere attività di sostegno, ivi compreso quello di carattere logistico, e/o informazione a favore degli Enti in questione

l'Unioncamere Campania e la Regione concordano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del protocollo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa;
2. Costituisce oggetto del presente protocollo d'intesa la possibilità da parte della Unione di utilizzare la struttura dell' Ufficio Comunitario Regionale a Bruxelles.

Art.2

(Ospitalità presso la sede della Regione)

La Regione concede all'Unione l'utilizzo provvisorio di un locale/ufficio all'interno della struttura dell'Ufficio Comunitario Regionale con sede a Bruxelles nei seguenti limiti e secondo le seguenti modalità:

1. garantisce all'Unione l'utilizzo di idoneo locale attrezzato da destinare a sede provvisoria di rappresentanza;
2. concede l'utilizzo delle infrastrutture tecnico-logistiche della propria sede;



Art.3

(Attività e/o azioni comuni)

Le parti s'impegnano a verificare ogni possibilità di collaborazione circa attività e/o azioni comuni relative alle materie attinenti le politiche comunitarie.

Art.4

(Oneri a carico dell'Unione e della Regione)

1. Per l'ospitalità di cui all'art.2, l'Unione contribuisce annualmente ed in via forfettaria alle spese di gestione nella misura di € 500/mq.
2. L'Unione si impegna a segnalare al Dirigente responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale le attività per le quali si renderà necessario l'utilizzo dei locali della sala conferenze.
3. L'Unione si impegna a rimborsare e/o sostenere tutti gli eventuali oneri legati alle attività di cui al punto 2. del presente articolo.
4. L'Unione é responsabile civilmente e penalmente dell'attività svolta dal proprio personale in servizio presso la struttura della Regione. Ciò vale tanto per la legislazione italiana quanto per quella belga vigente in materia. L'Unione s'impegna altresì ad assumere tutti gli oneri assicurativi e/o previdenziali, previsti dalla legislazione italiana e/o belga vigente in materia, per il proprio personale in servizio o per altro personale della stessa Unione a qualsiasi titolo utilizzato presso la struttura della Regione.

Art.5

(Modalità attuative e durata)

1. L'Unione si impegna a che le attività siano svolte dal proprio personale nel rispetto delle norme di sicurezza e di accesso ai locali stabilite dalla Regione, dalla normativa vigente nel Regno del Belgio e dal regolamento condominiale.
2. La durata del presente Protocollo è stabilita in 12 mesi dalla firma del presente protocollo.

3. L'Unione e la Regione possono integrare e modificare il presente Protocollo di comune accordo.

4. In caso di difformità d'interpretazione per l'esecuzione del presente Protocollo si provvede d'intesa tra il Direttore dell'Unione e il Dirigente responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale di Bruxelles.

5. Le parti disciplineranno con separati atti i contenuti del presente protocollo di intesa.

Il Presidente della Regione Campania

On.le Antonio Bassolino

Il Presidente dell'Unioncamere Campania

Cav. Lav. Gaetano Cola

